

DICHIARAZIONE MALATTIE INFETTIVE PER I MEDICI

Gentile collega, egregio collega

dal 1° marzo 1999 è entrata in vigore la nuova ordinanza del Consiglio Federale sulla dichiarazione delle malattie trasmissibili, che abroga la precedente del 1987. Questo cambiamento comporta considerevoli novità che concernono direttamente ogni medico.

La prego quindi di prendere conoscenza, qualora non l'avesse ancora fatto, delle allegate *nuove disposizioni per la dichiarazione di malattie infettive* (supplementum XIV, febbraio 1999, UFSP) nelle quali sono riassunte tutte le novità.

In sostanza si tratta di prendere atto dei seguenti cambiamenti:

- 1) riduzione del numero delle infezioni da monitorare a 15 (e 30 per i laboratori);
- 2) il medico notifica con l'apposito formulario riassuntivo "**Dichiarazione iniziale dei medici**" al Medico cantonale (fax 091-814 4446) - entro **un giorno** (p. es. meningite batterica, sospetti di epidemia, epiglottite) o entro **una settimana** (p. es. AIDS, tubercolosi, morbillo) - le malattie elencate;
- 3) il medico deve dichiarare alcune malattie in modo **nominale** (p. es. meningite, tubercolosi), altre soltanto con le **iniziali** (AIDS, morbillo);
- 4) il medico riceve dal nostro Ufficio l'apposito questionario di **dichiarazione complementare** per ottenere più informazioni epidemiologiche. Ciò avviene sia quale risposta alla sua dichiarazione iniziale, sia quale richiesta da parte nostra a una segnalazione di laboratorio;
- 5) il medico è **tenuto per legge** a ritornarci i questionari compilati in modo esaustivo;
- 6) per l'HIV il medico che ha richiesto l'analisi riceve invece **direttamente dal laboratorio** l'apposito questionario di dichiarazione complementare. **Attenzione a non confondere questa dichiarazione con la dichiarazione AIDS.**

Ogni medico **deve dichiarare spontaneamente** una delle malattie trasmissibili elencate. E' esentato dal farlo, solo se è **certo** che un altro medico (ambulatoriale o ospedaliero) lo abbia già fatto. Nel dubbio deve dichiarare !

Ufficio del Medico cantonale, via Dogana 16, 6500 Bellinzona

I moduli di **Dichiarazione iniziale per i medici** devono essere disponibili in ogni studio medico e in ogni istituto di cura. Gli stessi sono ottenibili direttamente dall'apposito sito Internet (<http://www.admin.ch/bag/>) o presso l'Ufficio del medico cantonale (tel. 091-814 4005).

Le nuove disposizioni legali rispondono alla necessità di modernizzare il sistema di dichiarazione per migliorare la rapidità dell'informazione e permettere uno *screening* precoce per lottare efficacemente contro le malattie trasmissibili. Il nostro Ufficio rimane a disposizione per qualsiasi e ulteriori informazioni.

Con i migliori saluti.

dott. med. I. Cassis
Medico cantonale

Bellinzona, 14.4.1999

Copia a: Ufficio federale della sanità pubblica, prof. dr. D. Stürchler, 3003 Berna